

COMUNE DI ROTO NDI




COPIA

REGOLAMENTO EDILIZIO

Opposizione in compromesso del parere espresso  
dalla sezione Urbanistica n° 207 in data 15-4-1971

PROGETTISTA: DOTT. ING. ANDREA RUSSO

*Ing. Andrea Russo*



COMUNE DI ROTO NDI  
Provincia di Avellino  
VISTO IL SINDACO  
*[Signature]*

SEGRETAIO  
*[Signature]*

REGIONE CAMPANIA

VISTO con riferimento alla deliberazione

n. 13 in data 12-1-1972

L'ASSESSORE ALL'URBANISTICA  
E POLITICA DEL TERRITORIO  
*[Signature]* (Avv. Francesco Perelli)

e al D.P.G.2. n. 13 in data 12-1-1972 per copia conforme

COMUNE DI ROTONDI



IL SINDACO  
Ins. Daniele Le...

REGOLAMENTO EDILIZIO

TITOLO I° - NORME PRELIMINARI

CAPO I° - AUTORIZZAZIONI

ARTICOLO 1

OPERE E LAVORI SOGGETTI A LICENZA EDILIZIA

In tutto il territorio del Comune di Rotondi è vietata l'esecuzione di qualsiasi lavoro inteso alla realizzazione di nuove costruzioni edilizie e stradali o alla modifica di quelle esistenti senza la preventiva apposita licenza del Sindaco.

In particolare non potranno essere eseguiti senza la suddetta licenza i lavori relativi a:

1) - Costruzioni, ampliamento, riduzione, restauro, riattamento, modifica o trasformazione strutturale od estetica, demolizione o ricostruzione totale od anche parziale, all'esterno di fabbricati pubblici o privati, qualunque ne sia l'uso o la destinazione;

2) - Costruzione, restauro, modifica, demolizione o ricostruzione di muri di cinta, cancellate; recinzioni prospicienti su strade, piazze od aree di uso pubblico;

3) - Scavi, rinterri e modifiche al suolo pubblico o privato con opere e costruzioni sotterranee;

4) - Apertura al pubblico transito di strade od aree private;



IL SINDACO  
(Ins. ...)

2.

5) - Coloriture, decorazioni, restauri, modifiche, aggiunte o rifacimenti totali e parziali di intonaci, sui prospetti esterni degli edifici siano essi affacciati su strade, piazze od aree pubbliche prospicienti su aree private di qualsivoglia uso o destinazione;

6) - Collocamento, rimozione o modifica di insegne, vetrine, tabelle, iscrizioni, lumi, memorie, statue o pezzi d'arte situati in luoghi pubblici o comunque esposti alla vista del pubblico;

7) - Apposizione di tende o tettoie aggettanti sullo spazio pubblico.

#### ARTICOLO 2

#### LAVORI ED OPERE NON SOGGETTE A LICENZA EDILIZIA

La licenza edilizia non è richiesta per i seguenti lavori ed opere:

1) Le opere pubbliche da eseguirsi direttamente da Amministrazioni statali.

Tali Amministrazioni devono comunque depositare presso il Comune, prima dell'inizio di qualsiasi opera, la prova dell'accertamento di cui agli articoli 29 e 31 comma 2° della vigente legge urbanistica.

2) Le opere pubbliche da eseguirsi da parte del Comune.

3) Le opere e le installazioni per la segnaletica stradale orizzontale e verticale in applicazione del codice della strada.

4) Le opere ordinarie e straordinarie di manutenzione che non comportino modificazioni dei fabbricati e comunque non interessino edifici tutelati ai sensi della legge 1.6.1939 n. 1089.

5) Demolizione e ricostruzione, parziale o totale, di pavimenti, solai, volte, soffittature, vespai,



LE PAROLE  
M. S. Davide Leggiero

3.

intonaci, coloriture, spostamenti di tramezzi e divisioni interne, apertura chiusura o modifica di luci di porte interne all'immobile;

6) Consolidamento di muri di pietra o di mattoni e raddrizzamento di pareti interne degli immobili;

7) Eliminazione, restauro o rifacimento totale di acquai e camini esistenti;

8) Spurgo, sostituzione e restauro di doccioni, fogne, interne, fognoli, pozzetti o fosse settiche o biologiche già esistenti;

9) Impianti di servizi accessori come illuminazione, energia industriale, telefono, riscaldamento, ventilazione, ascensori o montacarichi ed opere inerenti, salva l'osservanza delle disposizioni sancite da leggi o da altri regolamenti.

### ARTICOLO 3

#### PROGETTISTI E COSTRUTTORI

La progettazione di fabbricati dev'essere effettuata da tecnici specializzati in materia edilizia: ingegneri, architetti, geometri, dottori agronomi e periti nell'ambito delle rispettive competenze.

I predetti professionisti devono essere iscritti nei relativi albi professionali, ed abilitati all'esercizio della professione.

Ogni opera in cui le strutture di conglomerato cementizio semplice od armato, abbiano funzioni essenzialmente statiche o interessino comunque l'incolumità di persone o cose, dovrà essere costruita in base a progetto esecutivo firmato da professionisti iscritti regolarmente ai rispettivi albi professionali nei limiti delle rispettive attribuzioni ai sensi delle norme legislative regolanti l'esercizio professionale.



113. 14. 11. Leggiato  
*[Handwritten signatures]*

4.

Il costruttore inoltre specie per quanto riguarda le strutture in cemento armato deve essere debitamente abilitato o avvalersi di un tecnico che possa assumersi le responsabilità inerenti l'esecuzione delle opere suddette.

#### ARTICOLO 4

##### DOMANDA DI LICENZA EDILIZIA

La domanda di licenza, compilata in competente carta da bollo, deve essere diretta al Sindaco. Ove la licenza sia richiesta dal proprietario dell'area edificatoria, la domanda deve contenere le generalità, il domicilio e la firma dello stesso e del progettista. Se il richiedente non è proprietario dell'area edificatoria, la domanda deve contenere, oltre le generalità, il domicilio e la firma dello stesso e del progettista, anche lo assenso del proprietario dell'area.

Per le aree edificatorie appartenenti a persone giuridiche la domanda di licenza deve essere avanzata dagli ordini che ne hanno la legale rappresentanza.

#### ARTICOLO 5

##### DOCUMENTAZIONE

Alla domanda di licenza dovranno essere allegati:

a) - Una planimetria di insieme in scala non minore 1:2000 da cui risultino chiaramente le dimensioni e l'orientamento del lotto su cui sorge l'edificio, la larghezza delle strade adiacenti, la posizione dell'opera; le altezze e le distanze degli edifici confinanti e



IN SINDACO

Ins. Davide Leggiero

5.

se necessario una corografia dimostrativa della precisa ubicazione del fabbricato;

b) - Le piante quotate dei singoli piani compreso quello delle fondazioni, degli scantinati e della copertura con indicazione del tipo di questo e delle sovrastrutture terminali quali coline idriche, torrini, falde di tetto, etc.

c) - Almeno una sezione quotata con indicazione delle altezze dei piani sia lorde che nette, eseguita sulla linea più importante dell'edificio ed in specie sulla linea dei cortili se ve ne sono;

d) - Lo schema degli impianti idrici e sanitari, della fognatura domestica e dello scarico dei pluviali in rapporto alla fognatura pubblica od a eventuale altro impianto di raccolta;

e) - Tutti i prospetti interni ed esterni dell'edificio con le quote riferite ai piani stradali e dei cortili o giardini, le altezze dei muri esterni e i precisi rapporti altimetrici con le proprietà confinanti;

f) - E' in facoltà del Comune di chiedere una documentazione fotografica dello stato di fatto dei fabbricati adiacenti quando, esistono, e, se questo è il caso, di quello da modificare.

g) - Una relazione illustrativa contenente la descrizione particolareggiata dei lavori che si vogliono eseguire con l'indicazione dei materiali che si intendono impiegare per il rivestimento delle pareti esterne siano esse o meno prospicienti su strada, piazze ed aree pubbliche e, agli effetti delle norme igienico-sanitarie vigenti, notizie dettagliate su tutto quanto riguarda pozzi, distribuzione di acqua, latrine, condotti neri, fosse



IL SINDACO  
(Ins. D'arte Leggero)  
*[Signature]*

settiche e loro innesti, nonché tutte le membrature interessanti la stabilità dell'edificio;

h) - Estratto autentico di mappa o tipo di frazionamento rilasciato in data non anteriore a sei mesi.

i) - Rilievo quotato in scala minima di 1:200 per gli edifici da demolire.

l) - Dichiarazione relativa al valore dell'area sulla quale si intende edificare e di quella accessoria al costruendo edificio, a norma degli articoli 6 e 7 della legge 5.3.1963 n. 246.

m) - Nulla osta del comando provinciale dei Vigili del Fuoco.

n) - Nulla osta, ove richiesto, della Soprintendenza ai Monumenti.

o) - Per le nuove costruzioni è obbligatoria la indicazione dei punti fissi di linea e di livello che verranno forniti a richiesta e spese dei richiedenti.

La planimetria dimostrativa di cui alla lettera a) dovrà essere in scala non minore di 1:2000 mentre la planimetria d'insieme di cui alla lettera d) in scala 1:200; tutte le altre piante o disegni in scala non inferiore a 1:100, con la destinazione e l'uso dei vari locali.

Il Comune ha facoltà di chiedere, in casi speciali, la produzione di disegni di particolari in altra scala o al vero, nonché l'indicazione del tipo di coloritura dei prospetti ed il tipo di persiane, delle avvolgibili e delle tende.

I disegni relativi a progetti normali redatti in forma chiara e decorosa a semplice linea e ripiegati in modo da assumere le dimensioni dettate dalle norme UNI, dovranno essere prodotti in triplice esemplare di

cui uno debitamente bollato per le opere nell'ambito comunale, e di almeno quattro copie negli altri casi.

Per gli edifici destinati a stabilimenti industriali, di commercio all'ingrosso, convitti, luoghi di ritrovo, scuole, magazzini, ecc... dovrà essere indicato lo scopo a cui debbono servire « l'attività che si intende esercitarvi, descrivendo le vicinanze dell'edificio e specificando se con esso confinano altri fabbricati ad uso industriale o depositi pericolosi.

Le suddette norme valgono anche per le domande di autorizzazione ad eseguire varianti di progetti già approvati.

#### ARTICOLO 6

#### PRESENTAZIONE ED ESAME DELLE DOMANDE DI LICENZA EDILIZIA

In sede di presentazione della domanda di licenza edilizia, previo controllo dei documenti richiesti, viene rilasciata al nominativo del richiedente apposita ricevuta con indicazione del numero progressivo attribuito alla domanda e la data di ricevimento.

Le domande di licenza edilizia vengono esaminate secondo l'ordine cronologico di presentazione.

Qualora sia necessario durante l'iter d'esame, la richiesta di chiarimenti o la presentazione di altri elaborati, l'iter viene interrotto, previa comunicazione scritta al titolare della domanda, e la pratica protocollata con un nuovo numero d'ordine, inizia nuovamente lo iter dalla data di presentazione dei suddetti chiarimenti o elaborati. Qualora si renda necessario richiedere una ulteriore documentazione, l'iter resta sospeso per un



IL SINDACO  
 [Handwritten signature]

periodo non superiore a 90 (novanta) giorni. Scaduto inu-  
tilmente tale periodo di tempo la domanda presentata ces-  
sa di avere qualsiasi validità.

Tutti i progetti devono essere sottoposti obbli-  
gatoriamente all'esame:

- dell'ufficiale sanitario, per quanto di sua competenza.
- del veterinario comunale limitatamente ai fabbricati destinati all'esercizio di attività soggette a vigilanza veterinaria.
- della commissione edilizia per parere di competenza.

Per le aree, gli edifici e le opere soggette a speciali leggi o regolamentazioni comunali, provincia-  
li o statali devono essere preventivamente esibiti dai  
richiedenti i relativi permessi od autorizzazioni.

#### ARTICOLO 7

##### COMMISSIONE EDILIZIA

Per i compiti di cui al successivo articolo 8  
è istituita la Commissione Edilizia composta:

- Membri di diritto
- 1) - dal Sindaco o da un suo delegato  
che la presiede;
  - 2) - dall'Ufficiale Sanitario;
  - 3) - dall'Assessore addetto ai Lavo-  
ri Pubblici;

- Membri elettivi
- 4) - da due tecnici eletti dal Consi-  
glio Comunale ed estranei al Con-  
siglio stesso, di cui uno ingegne-  
re o architetto e l'altro geome-  
tra, tutti iscritti ai relativi  
albi professionali.



IL SINDACO  
Ins. Davide Leggiere

*[Handwritten signature]*



IL SINDACO

(Ing. Ivano Leggiero)

9.

5) - da due persone nominati dal Consiglio Comunale ed estranee allo stesso, particolarmente esperte dei problemi sociali urbanistici, edilizi, locali.

I commissari, di nomina consiliare, durano in carica due anni e possono essere rieletti.

Il Commissario di nomina consiliare che cessa dall'ufficio prima della scadenza del biennio viene sostituito sempre mediante nomina consiliare ed il sostituto resta in carica fino al compimento del biennio per il quale era stato nominato il Commissario sostituito.

I commissari di nomina consiliare decadono dalla carica quando risultino assenti, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive. La decadenza, su richiesta del Sindaco, è dichiarata dal consiglio comunale, che contemporaneamente provvede alla nomina del sostituto.

Il Sindaco può, ove ne sia il caso, chiamare nella Commissione di volta in volta, con parere senza diritto a voto altre persone particolarmente esperte nei problemi in discussione.

La Commissione si riunisce su convocazione scritta del Sindaco. Le adunanze sono valide quando intervengono almeno quattro commissari, fra cui almeno uno di quelli indicati sub) 4.

I pareri saranno resi a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità di voti prevale quello espresso dal gruppo di cui fa parte il Presidente.

Il Presidente designa, se lo ritiene, fra i Commissari i relatori dei singoli progetti. I componenti della Commissione Edilizia non potranno presenziare all'es-



IL SINDACO  
Ins. Davide Leggiero  
*[Signature]*

me o alla discussione dei progetti da essi elaborati o in cui siano comunque interessati a meno che non siano invitati per fornire chiarimenti. Non potranno comunque in nessun caso esprimere il voto ed assistere alla votazione. L'osservanza di tali prescrizioni deve essere annotata nel verbale.

Le funzioni di segretario della Commissione Edilizia saranno disimpegnate dal Segretario Comunale o da altro impiegato del Comune all'uopo designato dal Sindaco. I verbali delle adunanze dovranno essere firmati dal Presidente e da un altro membro elettivo della Commissione Edilizia.

Il Segretario provvederà, inoltre, ad annotare su apposito registro il parere espresso dalla Commissione e ad apporre sui disegni di progetto la dicitura: "Esaminato dalla Commissione il ....." completato dalla data, vidimati da un membro della Commissione delegato dal Presidente.

Ai componenti della Commissione è attribuito un gettone di presenza in misura stabilita con deliberazione del Consiglio Comunale.

ARTICOLO 8

COMPETENZE DELLA COMMISSIONE EDILIZIA

La Commissione dà parere consultivo:

- 1) - sull'interpretazione e sulle eventuali proposte di modifica del presente Regolamento;
- 2) - sulle modifiche parziale o totali al programma di fabbricazione, sugli eventuali progetti di piani regolatori generali e relativi piani particolareggiati, sulle lottizzazioni di aree a scopo edificatorio;
- 3) - sulla sistemazione delle aree da destinarsi all'edilizia;



- 4) - Sui monumenti, di qualsiasi genere, da erigersi su aree pubbliche;
- 5) - su qualsiasi opera pubblica del Comune;
- 6) - sui progetti di nuovi edifici o di varianti di quelli esistenti sia dal lato estetico che statico semipermanenti o provvisori qualunque destinazione abbiano.
- 7) - sulla presentazione prospettica delle facciate, anche di fabbricati esistenti e su progetti di vetrine, insegne, mostre od iscrizioni da esporsi in pubblico;
- 8) - sulle domande di occupazione del suolo pubblico o di spazio a questo soprastante;
- 9) - sull'inserimento nel territorio di qualsiasi opera che possa comunque modificarlo;
- 10) - sul rinnovo di licenze edilizie.
- 11) - in genere su tutto quanto può interessare il regime edilizio, l'igiene e l'estetica dell'abitato.

#### ARTICOLO 9

#### RILASCIO DELLA LICENZA A COSTRUIRE.

Il Sindaco o l'Assessore ai Lavori Pubblici in base ad apposito atto formale di delega, esprime le sue determinazioni sui progetti presentati entro sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza, salvo l'interruzione prevista dall'art.6.

Per i progetti approvati il Sindaco ne autorizza l'esecuzione, condizionata o non all'osservanza di speciali modalità, mediante il rilascio di apposita "licenza" a cui deve essere allegata una copia dei disegni di progetto debitamente vistata.

COMUNE DI ROTONDI  
Provincia di Avellino

LIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

5 del Reg. ta 22.01.1993	OGGETTO:	LEGGE 104 DEL 05.02.1992 ART. 24 COMMA 2° ADEGUAMENTO R.E. PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE.
--------------------------	----------	---

no millenovecentonovantatre \_\_\_\_\_ il giorno ventidue \_\_\_\_\_  
 mese di gennaio \_\_\_\_\_ alle ore 18.55 \_\_\_\_\_ e nella solita sala  
 e adunanze Consiliari del Comune suddetto.  
 prima \_\_\_\_\_ convocazione straordinaria \_\_\_\_\_ di oggi,  
 ecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano  
 appello nominale:

CONSIGLIERI	Pres.	Ass.	CONSIGLIERI	Pres.	Ass.
II Raffaele	x		LANDI Domenico	x	
NOLFI Bartolomeo L.	x		STELLATO Giuseppe	x	
LA Luigi	x		NAPPI Pasquale	x	
TTA Andrea		x	PERONE Libero	x	
Luigi	x		MELISI Carmine	x	
RO Giuseppe		x	TANGREDI Raffaele	x	
IO Arcangelo R.	x		CARBONE Raffaele		x
Domenico	x		MAINOLFI Luigi	x	
NE Antonio	x		PERONE Duilio	x	
ZIONE Felice	x		TIRONE Cesare	x	
ENTI N. 17			ASSENTI N. 3		

tato legale il numero degli intervenuti \_\_\_\_\_ assume la Presidenza il  
 Dott. Raffaele Lanni \_\_\_\_\_ Assiste il Segretario  
 ale Signor Dr. Giuseppe Ricci \_\_\_\_\_ Vengono dal Signor  
 ente nominati scrutatori i Signori:

luta è pubblica

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### PREMESSO:

- CHE il Comune di Rotondi è dotato di R.E. con annesso P. di F. approvato con D.P.G.R.C. n. 13bis in data 12.04.1972;
- CHE l'Amministrazione Provinciale con nota n. 37522 del 07.12.1992 invitava alla modifica del R.E. secondo le disposizioni riportate nell'art. 27 della legge 118/71;
- VISTA la legge n. 104 del 05.12.1992 comma 11;
- VISTO l'art. 2 del Regolamento approvato con Decreto del Presidente della Repubblica n. 384 del 1978;
- VISTA la legge n. 13/89 e successive modificazioni ed integrazioni ed il Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 14 giugno 1989, n. 236;
- RITENUTO pertanto, introdurre un nuovo articolo e precisamentew art. 9 Bis ad oggetto ELIMINAZIONE O SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE:  
"Tutte le opere edilizie riguardanti edifici pubblici e privati aperti al pubblico debbono osservare le disposizioni i cui all'art. 24 della legge 05.02.1992, n. 104 e successive integrazioni e modificazioni. Il Sindaco, nel rilasciare il certificato di agibilità e di abitabilità per le opere di cui sopra, deve accertare che le opere siano state realizzate nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di eliminazione delle barriere architettoniche."
- RITENUTO provvedere in merito;
- VISTO il parere favorevole dell'Ufficio Tecnico Comunale, a firma dell'Ing. Capo Giuseppe Freda, sotto il profilo tecnico;
- VISTO il parere favorevole espresso dal Segretario Comunale, Dr. Giuseppe Ricci, sotto il profilo della legittimità;
- CON VOTAZIONE UNANIME ESPRESSA PER ALZATA DI MANO

### D E L I B E R A

Per tutti i motivi di cui alla premessa narrativa, di aggiungere nel R.E. il seguente articolo:

#### ART. 9 bis

#### ELIMINAZIONE O SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

"Tutte le opere edilizie riguardanti edifici pubblici e privati aperti al pubblico debbono osservare le disposizioni di cui all'art. 24 della Legge 05.02.1992, n. 104 e successive integrazioni e modificazioni; Il Sindaco, nel rilasciare il certificato di agibilità e di abitabilità per le opere di cui sopra, deve accertare che le opere siano state realizzate nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di eliminazione delle barriere architettoniche."

Tale licenza viene notificata in via amministrativa al richiedente, corredata da una copia dei disegni di progetto, muniti degli estremi del parere della Commissione Edilizia e debitamente vistati dal Sindaco e dal relatore della predetta Commissione. Il rilascio della licenza edilizia non esonera l'interessato dall'obbligo di attenersi alle leggi ed ai regolamenti in materia ed è concesso sotto la propria responsabilità dell'interessato e fatti salvi e impregiudicati i diritti dei terzi.

Dell'avvenuto rilascio della licenza edilizia, viene data notizia al pubblico mediante affissione per la durata di 15 (quindici) giorni consecutivi nell'albo pretorio del Comune, con la specificazione del titolare e della località nella quale la costruzione deve essere eseguita.

L'affissione non fa decorrere i termini per la impugnativa.

Chiunque può prendere visione presso gli uffici comunali, della licenza edilizia e dei relativi atti di progetto, domanda, disegni e verbali della Commissione Edilizia e ricorrere contro il rilascio della licenza edilizia in quanto in contrasto con le disposizioni di legge, dei regolamenti o con le prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti. Scaduto il termine di 60 (sessanta) giorni senza che il Sindaco si sia pronunciato, l'interessato ha diritto di ricorrere contro il silenzio rifiuto, ma non può comunque dare inizio ai lavori.



IL SINDACO  
 Ins. Daniele Leggiero

 A handwritten signature in dark ink, appearing to read "Daniele Leggiero", written over the typed name.



IL SINDACO  
Lns. Davide Leggiero

13.

ARTICOLO 10

EFFETTI E VARIAZIONI DELLA LICENZA DI COSTRUZIONE.

La licenza di costruzione è nominativa.

In caso di trapasso dell'immobile agli eredi, concessionari o aventi causa devono chiedere la variazione dell'intestazione al Comune che, accertatane la validità e la legittimità, provvederà a rilasciare una nuova licenza in sostituzione dell'altra.

L'efficacia della licenza edilizia è subordinata all'obbligo che il titolare della stessa ha di comunicare per iscritto al Comune, almeno 15 giorni prima dell'inizio dei lavori, il nome del direttore dei lavori, del costruttore e dell'assistente debitamente abilitati o la dichiarazione che si intende eseguite i lavori in economia ed in questo caso anche il nome dello assistente prescelto debitamente abilitato.

Almeno 15 giorni prima dell'inizio dei lavori il titolare della licenza edilizia è tenuto, altresì, ad esibire al Comune un documento comprovante l'avvenuta denuncia delle opere agli effetti dell'imposta di consumo.

ARTICOLO 11

DECADENZA, RINNOVAZIONE E REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE.

La licenza di costruzione ha la validità di 12 (dodici) mesi e le opere devono essere ultimate entro il termine massimo di 24 (ventiquattro) mesi dal rilascio.

L'autorizzazione si intende decaduta quando le opere a cui si riferisce non siano state iniziate entro 12 mesi dal rilascio della "licenza di costruzione" facendo salvi i casi di forma maggiore dipendenti da cause naturali, purchè nei termini resi noti al Sindaco.

In tali ipotesi potrà essere richiesto il rinnovo della licenza, una tantum, che il Sindaco potrà concedere anche senza il rinnovo della documentazione prescritta per il rilascio.

L'autorizzazione e la licenza di costruzione è revocata nei seguenti casi:


1) - Quando risulti che il Direttore dei lavori indicato non abbia assunto l'effettiva direzione o la abbia abbandonata, o sia stato sostituito senza averne data la prescritta comunicazione al Comune;

2) - Quando l'autorizzazione risulti ottenuta in base a disegni di progetti alterati o non rispondenti al vero o non riflettenti l'effettivo stato di fatto esistente all'atto dell'inizio della costruzione;

3) - Quando il titolare dell'autorizzazione contravvenga a disposizioni generali e speciali di legge o di regolamento o alle condizioni inserite nella licenza o esegua varianti arbitrarie al progetto approvato.

4) - Negli altri casi previsti dall'articolo 31 della legge 17.8.1942 n. 1150 modificata ed integrata dalla legge 6.8.1967 n. 765.





IL SINDACO  
(Ing. Maria Nègiera)  
*[Signature]*

15.

CAPO II° - ESECUZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI

ARTICOLO 12

INIZIO DEI LAVORI.

Il titolare della licenza edilizia almeno 15 giorni prima dell'inizio dei lavori dovrà chiedere lo allineamento ed i capi-saldi altimetrici e planimetrici che, a sua richiesta e spesa, gli saranno indicati e fissati entro 15 giorni dalla richiesta dal Comune mediante apposito verbale che dovrà essere redatto in doppio esemplare firmato ciascuno dalle due parti.

Nello stesso verbale dovranno risultare con la quota e la sezione delle fogne stradali, le indicazioni relative alla possibilità di immissione in esse delle fogne private.

ARTICOLO 13

CONTROLLO SULL'ESECUZIONE DEI LAVORI E VIGILANZA SULLE COSTRUZIONI - ORDINE DI CANTIERE.

La corrispondenza delle modalità di esecuzione dei lavori autorizzati, alle norme dettate dalle leggi vigenti, dal Regolamento Edilizio e a quelle indicate nell'autorizzazione a costruire, nonchè ai disegni di progetto in base a cui fu rilasciata la licenza, sarà assicurata da un costante controllo esercitato dal Comune a mezzo dei suoi funzionari ed agenti e d'ogni altra maniera che ritenga opportuna.

A tal uopo la licenza e i disegni recanti l'approvazione dovranno essere costantemente tenuti a disposizione dei suddetti funzionari sul luogo della costru-

zione fino a che l'edificio non sia ultimato e dichiarato abitabile.

Il cantiere in zona prospiciente o comunque visibile da spazi pubblici deve essere cintato e mantenuto libero da materiali inutili o dannosi per tutta la durata dei lavori, ed organizzato con segnalazioni di pericolo e di ingombro diurne (bande bianche e rosse) e notturne (luci rosse), dispositivi rifrangenti ed integrazioni di illuminazione stradale, provvedute e gestite dal costruttore che ne è responsabile.


In ogni caso il cantiere deve essere organizzato in modo da assicurare l'incolumità pubblica, conformemente alle vigenti disposizioni di prevenzione infortuni. Il cantiere dev'essere provvisto di tabella decorosa e visibile, di dimensioni 0.80x0.40, con l'indicazione dell'opera ed i nomi e cognomi del titolare della licenza, del progettista, del direttore dei lavori, del calcolatore delle opere in cemento armato, del costruttore e ove esiste dell'assistente.

#### ARTICOLO 14

#### NORME PARTICOLARI PER I CANTIERI EDILIZI.

Si richiamano espressamente:

- le norme di prevenzione infortuni e di sicurezza delle opere provvisorie, dei mezzi di opera di qualsiasi tipo, dell'uso dell'energia elettrica e di combustibili e di macchinari.
- le norme riguardanti la prevenzione degli incendi;
- l'obbligo a termine di legge della denuncia di eventuali ritrovamenti archeologici ed artistici, durante i lavori di demolizione e di sterro.
- la responsabilità relativa ai danni e molestia a perso-



IL SINDACO  
[Ins. Civile Leggitro]  
*[Signature]*

ne e cose pubbliche e private in dipendenza dei lavori.

I competenti uffici possono effettuare sopralluoghi, controlli e collaudi e pretendere la stretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari, e, in caso di recidiva, chiedere la sospensione del lavoro e la chiusura del cantiere, secondo le modalità di legge.

ARTICOLO 15

INADEMPIENZA ALLE DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI

Il committente titolare della licenza, il direttore dei lavori, l'assuntore dei lavori sono responsabili di ogni inosservanza così delle norme generali di legge e del presente regolamento come delle modalità esecutive che siano fissate nella licenza edilizia.

Qualora l'inosservanza si riferisca a costruzioni eseguite a cura di Amministrazioni statali, il Sindaco ne informerà il Ministero dei Lavori Pubblici tramite la Sezione Urbanistica del Provveditorato Regionale alle Opere Pubbliche, a norma dell'art. 29 della legge urbanistica 17 Agosto 1942 n. 1150.

ARTICOLO 16

ULTIMAZIONE DEI LAVORI - LICENZA DI ABITABILITA'

Ultimato il fabbricato, finiti gli intonaci, i rivestimenti esterni, i pavimenti e le scale, completati gli infissi di porte e finestre, sistemati cessi, bagni e fognature domestiche, serbatoi e condutture di acqua potabile ed impianto di illuminazione il proprietario dovrà provvedere a presentare al Comune la denuncia di ultimazione dei lavori chiedendo le visite di

rito per il rilascio del permesso di abitabilità e agibilità.

Il Sindaco fisserà il giorno e l'ora della visita entro i due mesi successivi alla data della domanda e ne darà comunicazione scritta al proprietario che ha diritto di intervenire o di farsi rappresentare.

Constatata l'osservanza di tutte le norme igieniche ed edilizie e particolarmente di quelle contenute nel presente Regolamento con annesso Programma di Fabbricazione e nel già citato T.U. delle leggi sanitarie, entro 60 (sessanta) giorni dalla data della visita di controllo, potrà essere rilasciata la licenza di abitabilità e agibilità. L'efficacia di tale autorizzazione, per evidenti ragioni di igiene, non potrà in nessun caso decorrere da meno di sei mesi dopo avvenute le coperture contando per metà quelli da novembre a febbraio e per due quelli da giugno a settembre.

Per le opere a struttura portante in cemento armato o mista o comunque comprendenti parti in conglomerato cementizio od armato, interessanti l'incolumità della persona, la validità della licenza di abitabilità è subordinata al rilascio della licenza prefettizia d'uso della costruzione a norma delle disposizioni vigenti (Decreto 16 novembre 1939, n. 2228 e 2229).



IL SINDACO  
 L. D. Leggiero



*[Handwritten signature]*

19.

TITOLO II° - LOTTIZZAZIONI DI AREE A  
SCOPO EDIFICATORIO

CAPO I° - DOMANDA - CONVENZIONE - AUTORIZZAZIONE -  
ESECUZIONE.

Articolo 17

DOMANDA DI LOTTIZZAZIONE E DOCUMENTI A CORREDO.

Il proprietario che intende lottizzare aree a scopo edificatorio deve presentare al Comune apposita domanda in carta da bollo, diretta al Sindaco.

Qualora l'area da lottizzare appartenga a più proprietari essi devono unire alla domanda, oltre agli altri documenti di rito, un atto notarile nel quale dichiarino il loro consenso alla lottizzazione e si impegnino a sostenere gli oneri relativi in solido tra loro.

La domanda deve essere corredata dalla seguente documentazione:

- 1) Rilievo planimetrico ed altimetrico del terreno in scala 1:500, con l'indicazione dei caposaldi di riferimento;
- 2) Planimetria di progetto in scala 1:500;
- 3) Profili altimetrici in scala 1:500 dei fabbricati;
- 4) Schemi planimetrici in scala 1:200 dei tipi edilizi previsti dal progetto;
- 5) Schemi planimetrici in scala 1:500 delle opere di urbanizzazione primaria (strade, spazi di sosta o di parcheggio, fognature, acquedotto, rete di illuminazione, distribuzione della energia elettrica e del gas per uso domestico, spazi di verde attrezzato), con

l'indicazione dei rispettivi allacciamenti alle reti di distribuzione esistenti;

- 6) Tabella dei dati di progetto, nella quale devono essere indicati: la superficie totale e le superfici corrispondenti alle diverse destinazioni d'uso e le relative percentuali, il volume edificabile, il rapporto di copertura di ogni singolo lotto e gli indici di fabbricabilità territoriale e fondiaria;
- 7) Norme di attuazione contenenti prescrizioni sui materiali di rivestimento, sui tipi di recinzioni, sulle essenze arboree da impiantare nelle aree verdi, ecc.
- 8) Relazione illustrativa del progetto, contenente l'inserimento della lottizzazione nello stato di fatto e nelle previsioni urbanistiche ed un programma di attuazione coordinato degli edifici e delle opere di urbanizzazione;
- 9) Estratto e certificato catastale dei terreni inclusi nella lottizzazione;
- 10) Planimetria su base catastale, in scala 1:2000 riportante i limiti delle proprietà, nonché destinazioni d'uso del suolo, previste dal P.d.F.;
- 11) Proposta di convenzione.


I documenti a corredo, tutti debitamente firmati dal proprietario e dai tecnici che li hanno redatti, devono essere presentati in 5 (cinque) copie.

ARTICOLO 18

PROPOSTA DI CONVENZIONE.

La proposta di convenzione deve prevedere:

IL SINDACO  
(*rs. Datt. Leggiero*)



- a) la cessione gratuita delle aree occorrenti per le opere di urbanizzazione primaria (art.4 legge 29 settembre 1964 n. 847) e per le opere di urbanizzazione secondaria nei limiti di cui al punto seguente;
- b) l'assunzione a carico del proprietario degli oneri relativi alle opere di urbanizzazione primaria e di una quota parte delle opere di urbanizzazione secondaria relative alla lottizzazione o di quelle necessarie per allacciare la zona interessata ai servizi pubblici. La quota è determinata in proporzione alla entità ed alle caratteristiche degli insediamenti e delle lottizzazioni;
- c) il termine, non superiore ai 10 (dieci)anni, entro il quale deve essere ultimata l'esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria della lottizzazione;
- d) l'impegno ad effettuare a titolo di cauzione, un deposito, in denaro o mediante polizza fidejussoria, - presso il Tesoriere Comunale, vincolato a favore del Comune, per un valore pari a 2/10 del costo presunto delle opere di urbanizzazione;
- d) l'impegno ad eseguire a propria cura e spese le opere di urbanizzazione primaria, e, su richiesta del Comune, quelle di urbanizzazione secondaria o quelle per l'allacciamento ai pubblici servizi.
- f) Rimborso delle spese di progettazione per le lottizzazioni compilate d'ufficio a' sensi dell'art.26 del presente regolamento.



*[Handwritten signature]*



IL SINDACO  
[Ins. Davide Luggiero]  
*[Signature]*

22.

ARTICOLO 19

ONERI SOSTITUTIVI DELLA CESSIONE DI AREE E DELLA ESECUZIONE DELLE OPERE PER L'URBANIZZAZIONE SECONDARIA.

Il Comune può convenire che, in luogo della cessione di aree per la urbanizzazione secondaria, il proprietario versi una somma corrispondente al valore della quota delle aree stesse, in tutti quei casi in cui la cessione dia luogo ad inconvenienti per il Comune; come pure può convenire che in luogo della cessione parziale delle aree per singole opere, vengano cedute integralmente, per la quota corrispondente, le aree occorrenti per una od alcune soltanto di tali opere.

Di conseguenza nel caso di cui al comma precedente il proprietario deve versare la somma corrispondente alla quota degli oneri per le opere di urbanizzazione secondaria oppure la somma corrispondente alla quota parte degli oneri per le opere necessarie ad allacciare la zona ai pubblici servizi.

ARTICOLO 20

PROCEDURA PER LA AUTORIZZAZIONE DELLA LOTTIZZAZIONE.

Il Sindaco, sentito il parere della Commissione Edilizia Comunale, quando la lottizzazione proposta presenti delle difformità rispetto alle norme previste per la zona dal P.d.F., respinge la domanda dandone comunicazione scritta all'interessato, restituendo contemporaneamente 3 (tre) delle copie dei documenti presentati a corredo della domanda; quando in-

vece la lottizzazione risulti meritevole di autorizzazione sottopone all'approvazione del Consiglio Comunale il progetto della lottizzazione e lo schema di convenzione.

Indi anche in pendenza dell'approvazione di detta deliberazione da parte della Giunta Provinciale Amministrativa il Sindaco provvede a chiedere il nulla osta del Ministero dei Lavori Pubblici o del Provveditorato alle Opere Pubbliche a norma dell'art. 28 della vigente legge urbanistica.


Intervenuto detto "nulla osta" nonchè l'approvazione della deliberazione consiliare, a norma dell'art. 41 octies della Legge 17 agosto 1942 n.1150, si procede alla stipula della convenzione che, resa esecutoria dal Prefetto, viene registrata e trascritta a cura e spese del proprietario lottizzante.

Il Sindaco, quindi, rilascia l'autorizzazione alla lottizzazione, corredata da una copia dei documenti di progetto, notificandola in via amministrativa al proprietario.

#### ARTICOLO 21

#### VALIDITA' DELLA AUTORIZZAZIONE PER LE LOTTIZZAZIONI)

L'autorizzazione per la lottizzazione ha la validità massima di 10 (dieci)anni; Può convenirsi anche un termine più breve.



IL SINDACO  
(Ins. Davide Leggiero)  
*[Handwritten signature]*

ARTICOLO 22OPERE DI URBANIZZAZIONE O DI ALLACCIAMENTO A PUBBLICI  
SERVIZI. PROGETTI RELATIVI. ESECUZIONI. CONTROLLI.

Le opere di urbanizzazione primaria e secondaria sono tutte quelle espressamente previste nel P.d.F. e nelle relative norme di attuazione.

I progetti esecutivi delle opere di urbanizzazione primaria, quelli delle opere di urbanizzazione secondaria o quelli per l'allacciamento della zona interessata ai pubblici servizi, devono essere autorizzati così come previsto all'art. 9 del presente Regolamento.

Gli uffici e servizi comunali possono, in ogni fase di esecuzione dei lavori, effettuare visite di controllo per accertarne la buona esecuzione e la conformità al progetto. A tal fine il proprietario deve dare comunicazione dell'inizio dei lavori e della ultimazione dei medesimi.

ARTICOLO 23PENALITA' PER INADEMPIENZA DA PARTE DEL LOTTIZZANTE

Qualora scaduto il termine di validità dell'autorizzazione a lottizzare, le opere di urbanizzazione complessivamente eseguite risultino inferiori all'80% di quelle complessivamente previste, il proprietario perde il diritto alla restituzione della cauzione.



*Handwritten signature, likely of the official responsible for the document.*

ARTICOLO 24SVINCOLO DELLA CAUZIONE A GARANZIA DELLA ESECUZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE.

Lo svincolo della cauzione può avvenire su autorizzazione del Sindaco e nella misura del 50% solo dopo il favorevole collaudo di almeno l'80% del totale delle opere di urbanizzazione convenzionate, collaudo da effettuarsi a cura e spese del Comune.

Il restante 50% della cauzione viene svincolato sempre su autorizzazione del Sindaco, a totale ultimazione e favorevole collaudo di tutte le opere previste.

ARTICOLO 25LICENZE EDILIZIE NELLA LOTTIZZAZIONE.

Per la domanda ed il rilascio delle licenze edilizie per l'edificazione nell'ambito della lottizzazione, si seguono le norme contenute nel Titolo I del presente Regolamento.



## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

21 del Reg.

OGGETTO:

Variante al regolamento Edilizio Comunale con l'aggiunta dell'art. 26 bis.

ta 31-3-973

L'anno millenovecento **settantatre** il giorno **31** del mese di **Marzo**

e ore **18** e nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla (1) **I°** convocazione (2) di oggi, partecipata ai Signori Consiglieri

in forma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI	Presenti	CONSIGLIERI	Presenti
Leggiero Davide	✓	De Simone Pietro	
Izzo Pasquale	✓	Clemente Pasquale	
Vaccariello Andrea	✓	Ilario Antonio	
Mazza Mario	✓	Pierro Giuseppe	
Finelli Rolando	✓	Marotta Lorenzo	
Stellato Giuseppe	✓	<b>A S S E N T E</b>	
<del>Mainolfi</del> <b>FALCO RAFFAELE</b>		Bizzarro Gennaro	
Rianna Mario	✓	Mainolfi Luigi	
Genovese Pasquale	✓		
Russo Pasquale	✓		

PRESENTI N. **15**

ASSENTI N. **2**

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza

Signor **Ins: Davide Leggiero**

— Assiste il Segretario comunale

Signor **Dott. Giuseppe Ricci**

— Vengono dal Signor Presidente nominati

operatori i Signori: 1)

2)

3)

La seduta è **aperta**

## I L C O N S I G L I O

EMESSO che questo Comune, con decreto n.13 bis del 12-4-1972, ebbe approvato dalla regione Campania il Piano di Fabbricazione con annesso Regolamento Edilizio;

CONSTATATO che l'attuazione pratica dello strumento urbanistico ha creato enormi difficoltà a questa Amministrazione ed ha totalmente paralizzato ogni attività edilizia nel nostro Comune, con disastrosi riflessi sull'attività economica e sul piano occupazionale, in un momento così difficile per la ripresa economica nazionale;

CONSTATATO che molti suoli, facenti parte del territorio comunale, dal momento della ~~stata~~ redazione del Piano di Fabbricazione al momento dell'approvazione dello stesso, sono stati dotati di tutte le opere di urbanizzazione primaria (strade, fogne, rete idrica, rete elettrica e telefonica);

CONSIDERATO che questa Amministrazione con delibera Consiliare n.40 del 31-10-1972 ha determinato i contributi sostitutivi che i richiedenti delle licenze edilizia dovranno versare al Comune per le opere di urbanizzazione secondaria, ai sensi dell'art.19 del regolamento edilizio vigente;

RITENUTO doveroso, urgente e indispensabile nell'interesse di tutta la cittadinanza, rimuovere gli ostacoli che congelano ogni attività edilizia, per cui occorre apportare una variante al regolamento Edilizio, per quanto attiene l'art.26, con l'aggiunta dell'art.26 bis. in maniera da renderlo più funzionale ed agibile;

CONSIDERATO che in dipendenza di ciò nessun onere presente o futuro graverà sul Comune;

Con votazione unanime, liberamente espressa per alzata di mano;

### D E L I B E R A

1) Apportare variante al Regolamento Edilizio Comunale con l'aggiunta dell'art.26 bis a pag.26 che così recita:

Fermo restando il criterio che per tutte le zone fornite di opere di urbanizzazione primaria possono essere rilasciate licenze di costruzione nei limiti previsti dall'indice di edificabilità per la zona, la Commissione Edilizia, nell'esame dei progetti per i quali viene richiesta la licenza di costruzione, dovrà preliminarmente verificare e dichiarare se ricorrono o meno gli estremi di una lottizzazione ai sensi dell'articolo 28 della L.U. 765 /1967, tenendo conto delle caratteristiche e del peso degli insediamenti oggetto della richiesta in esame e di altre richieste presentate precedentemente e contemporaneamente.

In caso negativo, nel parere sarà inclusa la dizione "non ricorrono gli estremi di lottizzazione ai sensi dell'art.28 della legge 6-8-1967 n.765". In caso positivo sarà invece inclusa la dizione "Ricorrono gli estremi di lottizzazione" e sarà espresso, quindi, parere contrario al rilascio di singole licenze edilizie".

2) Riconfermare per tutto il resto la piena validità del P.di F. e del R.E. e del pieno rispetto della legge 6-8-1967, n.765 e del D.M. 2-4-1968 n.14

apportato approvazione e  
Decreto - Presid. Giunta Regione Campania  
n. prot. 1133 del 12-10-1973



IL SINDACO  
*Luigi De Vito*  
*Luigi De Vito*

26.

CAPO II° - COMPILAZIONE D'UFFICIO DEI PROGETTI  
DI LOTTIZZAZIONE.

ARTICOLO 26 - segue art 25 - B)

COMPILAZIONE D'UFFICIO DEI PROGETTI DI LOTTIZZAZIONE.

Il Sindaco ha facoltà di invitare i proprietari delle aree fabbricabili esistenti nelle singole zone a presentare entro congruo termine un progetto di lottizzazione delle aree stesse. Se essi non aderiscono, il Sindaco provvede per la compilazione d'ufficio.

Il progetto di lottizzazione una volta approvato, è notificato in via amministrativa ai proprietari delle aree fabbricabili con invito a dichiarare, entro 30 (trenta) giorni dalla notifica, prorogabili a domanda degli interessati, se l'accettino e se intendano attuarlo; ove i proprietari intendano attuarlo il Comune ha facoltà di variare il progetto di lottizzazione in conformità delle eventuali richieste degli interessati. In caso contrario il Comune ha facoltà di procedere alla espropriazione delle aree.

Le disposizioni di cui ai precedenti commi sono applicabili anche nel caso in cui i proprietari, pur avendo dichiarato di aderire, non presentino il progetto di lottizzazione nel termine assegnato o lo presentino incompleto degli elaborati indicati all'art.17 del presente Regolamento, oppure lo presentino con previsioni difformi rispetto alle norme del P.d.F..

TITOLO III° - ORDINAMENTO URBANISTICO DEL TERRI-  
TORIO COMUNALE - DISCIPLINA DELLA FABBRICAZIO -

NE.-

CAPO I° - PROGRAMMA DI FABBRICAZIONE

ARTICOLO 27

ZONIZZAZIONE.

Per l'applicazione delle norme contenute nel presente capitolo, il territorio comunale è diviso nelle seguenti zone:

B- Zona abitata esistente

C- Zona residenziale di espansione

D- Zona industriale artigianale

E- zona agricola

F- Zona vincolata per attrezzature e servizi.

Nei disegni, a ciascuna zona corrisponde un diverso tipo di campitura e colorazione; le caratteristiche di ciascuna zona sono stabilite dalle norme negli articoli che seguono.



ME TENDLOU  
Legnano  
*[Handwritten signature]*



IL SINDACO  
[Ins. Davide Leggiere]  
*[Signature]*

28.

## ARTICOLO 28

### ZONA RESIDENZIALE

La zona residenziale si divide in:

- B<sub>1</sub> - Zona abitato esistente
- B<sub>2</sub> - zona abitato esistente ed espansione frazione Campizze
- C - zona residenziale di espansione.

Le zone residenziali devono essere destinate essenzialmente ad abitazione con esclusione di impianti ed edifici industriali, ospedali, sanatori, cliniche, stalle, mattatoi, officine meccaniche particolarmente rumorose e quanto altro il Comune ritiene in contrasto con la funzione residenziale.

Le zone residenziali dovranno poi conformarsi, per quanto riguarda l'edificazione alle distanze ed agli indici riportati separatamente per ciascuna sottozona con la precisazione che in confine dei pubblici giardini gli edifici a costruirsi dovranno arretrare di m. 10.00.=

#### SOTTOZONA B<sub>1</sub>

Gli edifici inclusi in questa zona possono essere soggetti a rinnovamento, trasformazione e



*[Handwritten signature]* 29.

costruzione, purchè siano armonizzati per volume, sagoma, aspetto esterno e colore alle facciate - degli edifici circostanti.

Per le ricostruzioni e le nuove costruzioni, l'altezza massima sarà di m.10.80, comprendente tre piani fuori terra. Le costruzioni presentranno fronti continui verso la pubblica via ed in aderenza per il completamento della zona secondo prestabiliti e prefissati allineamenti comunali. Le nuove costruzioni dovranno rispettare la distanza di m.10.00 tra pareti finestrate.

L'indice di edificabilità fondiaria è di 3.00 mc/mq.

#### SOTTOZONA C

Gli edifici inclusi in questa zona avranno un'altezza massima di m.10.80 per complessivi 3 piani fuori terra e cioè piano terra o rialzato e due piani superiori. Per detta zona è consentita l'edificazione con indice di edificabilità di 1,56 mc/mq.

Le nuove costruzioni dovranno rispettare la distanza di m.10.00 tra pareti finestrate.

E' consentita la costruzione di fabbrica-



REG. SINDACATO  
Ins. Daniele Leggero  
*[Signature]*

30.

ti in aderenza, tra pareti non finestrate, quando sia intervenuto accordo convenzionato fra i proprietari delle relative aree.

La distanza minima del filo strada è dai confini laterali dovrà essere di m. 5.00. Gli spazi circostanti dovranno essere sistemati a verde collettivo ed il fronte massimo non dovrà superare 40 ml. Tutte le aree di detta zona sono soggette a lottizzazione in convenzionate.

SOTTOZONA B<sub>9</sub> (Frazione Campizze)

Le costruzioni incluse in questa zona saranno a carattere residenziale. Esse avranno una altezza massima di m. 8.00 con due piani complessivi fuori terra e potranno sorgere a una distanza di m. 10 dai confini laterali e m. 30 dal filo strada.

La distanza tra pareti finestrate deve essere non minore di m. 10.00.

Gli spazi circostanti dovranno essere sistemati a giardino e vi sarà consentita la costruzione di un accessorio di altezza massima M. 2.40. Per detta zona l'indice di edificabilità fondiaria è di 3,00 mc/mq.



IL SINDACO  
[Firma illeggibile]  
[Firma illeggibile]

31.

ARTICOLO 28/BIS

ZONA D- Zona artigianale ed impianti industriali

In tale zona sarà consentita la costruzione di stabilimenti ed impianti industriali fino ad un massimo di 50 addetti per ogni azienda; sarà vietata la costruzione di edifici per abitazione, fatta eccezione per il personale dirigente e di custodia.

Rapporto di copertura = 1/3

Distanza minima dai confini m.7.50


ARTICOLO 29

ZONA AGRICOLA. (E)

Tale zona comprende tutto il territorio comunale ad eccezione di quello compreso nelle zone diversamente denominate nel precedente articolo 27.

Nella zona agricola, sono consentite solo le residenze e le costruzioni necessarie alla conduzione del fondo.

Le costruzioni devono essere destinate alle sole attività rurali, compresa l'abitazione degli addetti a tale attività. L'indice di edificabilità per detta zona è di 0.03 mc/mq, per le sole abitazioni oltre detto limite è ammesso un



IL SINDACO  
[Ins. Davide Leggiero]

32.

0,07

indice di edificabilità di 0,45 mc/mq per opere  
necessarie e pertinenti alla conduzione del fon  
do (stalle, fienili, depositi, ecc.) Per le di  
stanze dai nastri stradali si fa riferimento al  
D.M. 1-4-1968 n.1404

ARTICODO 30

ZONE VINCOLATE (F)

Si intendono per tali zone quelle sogget-  
te a vincoli particolari:

a) Zona di non edificazione - si intendono  
le zone destinate a futura rete viaria ed aree -  
di rispetto ed a spiazzi pubblici; in essa è vie  
tata qualsiasi costruzione anche a carattere tem  
poraneo.

b) Zona a verde pubblico - Tale zona è de  
stinata alla creazione di spazi verdi pubblici :  
in tale zona è vietata qualsiasi costruzione a  
carattere permanente; sono solo consentiti chio-  
schi per la mescita di bevande ed attrezzature -  
richreative per l'infanzia.

c) Zone soggetta a vincolo cimimeriale -  
Limitazioni previste dall'art.338 del T.U. delle-  
leggi Sanitarie del 27.7.1934 n.1265 modificate-  
con legge 14.12.1956 n.1428 e legge 17.10.1957 -  
n.983.



EL SINDACO

(Ins. Davide Leggiero)

33.

CAPO II° - NORME RELATIVE AL VOLUME DEI FABBRICATI

ARTICOLO 31

ALTEZZA DEI FABBRICATI

Tenute in ogni caso presenti le norme del programma di fabbricazione, l'elevazione delle facciate e dei prospetti delle fabbriche sul piano stradale dovrà, di regola, essere contenuta nella misura di 1,5 volte la larghezza del tratto di strada che fronteggiano.

Per gli edifici costruiti all'angolo di 2 strade o di due spazi pubblici di diversa larghezza è consentito mantenere l'altezza competente al prospetto affacciato sulla strada o spazio più largo anche per quello fronteggiante la strada o spazio più stretto per una lunghezza pari al massimo di una volta la larghezza delle strade o di spazio più stretto.

ARTICOLO 32

NORME PER LA MISURAZIONE DELLE ALTEZZE DEI FABBRICATI.

L'altezza dei fabbricati si misura, a cura dell'autorità comunale, sull'asse del prospetto a partire dal livello stabilito per il marciapiede.



IL SINDACO  
[Firma] [Firma]  
[Firma]

34.

di, dal suolo della strada o piazza, o dal piano del terreno naturale e fino alla linea di gronda se la copertura è a tetto e al piano di calpestio del pavimento se a terrazza.

### ARTICOLO 33

#### COSTRUZIONE A CONFINE, IN ARRETRATO E DISTACCI FRA I FABBRICATI.

Nelle zone residenziali di completamento B è consentito la costruzione sul filo stradale quando esiste già un allineamento che il Comune intende rispettare. Parimenti dovrà mantenersi uniforme la distanza delle costruzioni in arretrato del filo stradale nelle località in cui è già in atto. In tutti gli altri casi valgono le norme di arretramento di cui all'art. 28 del presente regolamento e della legge 6.8.1967, 765. I proprietari degli edifici arretrati dovranno cingere il proprio terreno verso la strada provvedendo alle decorose sistemazioni a verde della zona di arretramento. Nel caso di costruzione sorgente su area libera contigua ad altra contenente un fabbricato regolarmente distaccato dal confine, ci si dovrà arretrare di quanto è necessario per aprire le finestre, o si dovrà provvedere alla decorosa presentazione prospettiva del fronte o della parete del muro cieco evitando la costruzione



IL SINDACO

(Ins. Davide Leggiero)

35.

di servitù sulla proprietà vicina con sporti ed aggetti. Non è ammesso lo sbocco su spazi pubblici di distacchi tra il fabbricato di larghezza inferiore ai m.8. Quelli di larghezza inferiore debbono essere chiusi con muro e cancello. La costruzione di fabbricati sorgenti nelle zone residenziali, a completamento di isolati compresi fra strada già esistente, o di cui è prevista la costruzione, (ad evitare sperequazioni nell'uso dei diritti civici) non potrà essere consentita se non sia stata previamente approvata la relativa proposta di lottizzazione dell'intero isolato di cui fanno parte.

TITOLO IVNORME RELATIVE ALL'ESTETICA ED ALL'IGIENE DELLE COSTRUZIONICAPO I°ARTICOLO 34ESTETICA DEGLI EDIFICI

Tutte le parti degli edifici sia nuovi che esistenti, le vetrine, le bacheche e simili, le insegne e gli emblemi visibili da vie o spazi pubblici debbono corrispondere alle esigenze del decoro cittadino sia per quanto riguarda i materiali da impiegarsi che alle linee, tinte e decorazione con speciale riguardo all'eventuale importanza artistica degli edifici vicini.

I fabbricati dovranno avere un aspetto architettonico ed estetico appropriato al carattere dell'edificio e consono all'ambiente in cui sorgono.

Tutti i prospetti esterni dovranno presentare una compiuta soluzione architettonica debitamente armonizzata con l'insieme al quale appartengono.

Il Sindaco, sentita la Commissione Edilizia, potrà dettare direttive e stabilire limitazioni intese ad ottenere determinati inquadramenti urbanistici per le costruzioni prospicienti importanti vie o piazze, o che ne costituiscano prospetto.

ARTICOLO 35AGGETTI E SPORGENZE

Sui prospetti fronteggianti il suolo pubblico non sono ammesse bacheche o sporgenze superiori a cm. 4 al di sot-



IL SINDACO  
 Ins. Davide Leggero  
*[Handwritten signature]*

to di m. 2.50 di altezza sul marciapiede o di m.4 sul piano stradale o di campagna.

Entro gli stessi limiti di altezza sono vietate porte, gelosie e persiane che si aprono all'esterno.

Il Sindaco potrà, però, sentito caso per caso la Commissione Edilizia, consentire deroghe per edifici pubblici o destinati al culto o di particolare interesse artistico o comunque dotati di pensiline.

Le zoccolature da eseguirsi sempre con materiali duri di alta resistenza all'usura e di facile lavaggio per una altezza non inferiore a 40 cm. non potranno in nessun caso occupare suolo pubblico.

Per le vetrine, banche e simili, importanti occupazioni di suolo pubblico e regolarmente approvate in progetto potrà essere consentita una sporgenza massima di 30 cm. dal vivo muro.

Al di sopra di m. 4.00 dal piano del marciapiede o di m. 4.20 dal piano stradale potrà essere consentita ove non ostino ragioni di estetica o di igiene, la costruzione di balconi o terrazze pensili aperte o chiusi sporgenti dal filo del fabbricato, non più di m. 1.50. Per i fabbricati costruiti in arretrato tale norma non va applicata perchè la sporgenza sarà in relazione all'arretramento stesso.

Nelle strade di larghezza inferiore a m. 6 è vietata la costruzione di balconi chiusi (bow-window).





IL E CO  
1950. 11/11/50  
L. 11/11/50  
L. 11/11/50  
L. 11/11/50

In casi eccezionali, per edifici pubblici, destinati al culto o di particolare valore estetico ed artistico il Sindaco potrà, sentita la Commissione Edilizia, consentire sporgenze maggiori.

E' vietata in ogni caso la costruzione e la conservazione di latrine, camini, condutture di latrine, stufe, canne fumarie e simili sporgenti dai muri di prospetto


La porzione inferiore dei tubi verticali di condotta delle acque piovane addossate ai muri prospicienti uno spazio pubblico dovrà essere, per una altezza non inferiore a m. 2.00 dal piano del marciapiede o a m. 2.00 dal piano stradale, di materiale resistente.

ARTICOLO 36

CARATTERISTICHE DEI MURI DI PROSPETTO, RECINZIONI E MARCIAPIEDI NUMERI CIVICI-TABELLE STRADALI.

I muri dei fabbricati costruiti a filo stradale debbono essere rivestiti con pietra naturale o altro materiale duro resistente alla usura e di facile ripulitura per un'altezza non inferiore a m. 0.40 dal piano del marciapiede o di m. 0.60 da quello stradale.

Tutti i muri di fabbrica, ciechi o non visibili da



IL SINDACO

Dr. Davide Leggiero

39

spazi pubblici, nonchè le pareti ed i soffitti degli anditi, quando non siano di costruzione a faccia vista diligentemente profilata, a taglio netto, o rivestiti in pietra naturale, da taglio, o apposito materiale pregiato, dovranno essere intonacati, colorati in tinte che non offendono la vista, assorbono la luce o deturpino l'ambiente.

Sui muri suddetti potranno essere consentite, su parere della Commissione Edilizia, dipinture figurative od ornamentali.

La recinzioni dovranno essere consoni al decoro ed al tipo dell'ambiente urbanistico e paesistico.

La costruzione di marciapiedi lungo edifici ricorrenti su strade o piazze pubbliche comunali potrà essere eseguita soltanto in base a speciali licenze da richiedersi nelle forme stabilite dalle particolari disposizioni vigenti per la manutenzione delle pavimentazioni stradali o su progetto debitamente approvato dalla Commissione Edilizia.

I marciapiedi su aree private soggette a pubblico passaggio dovranno essere costruiti a totale carico dei proprietari dietro ordinanza ed autorizzazione del Sindaco o su parere della Commissione Edilizia.

Agli edifici è imposta la servitù di apposizione dei numeri civici e delle targhe o tabelle indicanti il nome delle vie o delle piazze nonchè quanto possa occorrere per la segnaletica stradale e per i riquadri per le affissioni.

L'apposizione e la conservazione dei numeri civici delle targhe stradali ecc. sono, a norma di legge, a carico del Comune.

I proprietari del fabbricato su cui sono apposti sono tenuti al loro ripristino quando siano distrutti o danneggiati per fatti ad essi imputabili.

Il proprietario è tenuto a riprodurre il numero civico in modo ben visibile sulle mostre o tabelle applicate alle porte quando queste occupino interamente la parte della parete destinata all'uopo.

ARTICOLO 37

SERRAMENTI


I serramenti delle botteghe o delle porte dovranno aprirsi verso l'interno ed essere poste in opera in modo che, aperti o chiusi, non presentino alcun risvolto o sporto fuori della linea del muro lungo le vie e gli spazi.

Anche i serramenti delle finestre del piano terraneo affacciate su spazi pubblici e alte meno di m. 2,50 dal marciapiede o di m. 3 dalla strada o dal piano di campagna non possono aprirsi verso l'esterno.

Le finestre e i balconi e tutte le altre aperture destinate a dare passaggio alla luce non possono essere chiuse con carta tela ma con vetri o cristalli.



*Luca Ruggiero*



IL SINDACO  
Int. Davide Leggiero 41

ARTICOLO 38

DEFLUSSO DELLE ACQUE PIOVANE-FOGNOLI

I cornicioni devono essere muniti di canali di materiale impermeabile per il convogliamento delle acque piovane in apposita doccia di ampiezza sufficiente.

Dalle docce, dette acque debbono essere condotte con tubi verticali fino al di sotto dei marciapiedi dove, per appositi cunicoli, sfogheranno nella fognatura pubblica.

I bracci di immissione dei fognoli privati nelle fogne pubbliche debbono essere costruiti a cura e spese dei proprietari degli edifici ai quali debbono servire secondo le disposizioni, le pendenze e la forma prescritta dal Comune.

Per la loro costruzione, anche se resa obbligatoria dal Comune, deve essere ottenuta speciale licenza da richiedersi nelle forme stabilite dalle particolari disposizioni vigenti per la manutenzione delle pavimentazioni stradali e per la tutela e conservazione delle canalizzazioni esistenti nel sottosuolo.

Qualora sia modificata la sede e la forma della fogna pubblica, i proprietari dei fognoli privati che vi fanno capo sono obbligati a modificarli e trasferirli secondo le esigenze della nuova opera a tutte loro spese.

ARTICOLO 39

MOSTRE-VETRINE-BACHECHE-INSEGNE-EMBLEMI-ISCRIZIONI

L'esposizione anche provvisoria al pubblico di mostre, vetrine, bacheche, insegne, emblemi, commerciali e

professionali, iscrizioni, pitture, fotografie, cartelli pubblicitari ecc. è subordinata all'autorizzazione del Sindaco.


Gli interessati dovranno farne regolare richiesta presentando un disegno firmato da cui risulti precisamente indicato quel che si vuole fare e se ne possa dedurre l'inquadramento.

Sono tassativamente vietate insegne, iscrizioni e tabelle dipinte a guazzo e in genere tutto ciò che nuoccia al decoro dell'ambiente, turbi l'estetica, alteri o copra elementi architettonici o sfondi paesistici o limiti il diritto di veduta dei vicini.

L'applicazione dovrà essere fatta in ogni caso in modo da permettere la massima facilità di pulizia e manutenzione e dovrà essere usata sempre la corretta lingua italiana.

E' consentito la traduzione in lingua straniera purchè al testo italiano sia riservata la posizione meglio visibile.

In caso di riparazione o modifica di marciapiedi o del piano stradale che richiedono la temporanea rimozione di mostre, vetrine od altri oggetti occupanti il suolo o lo spazio pubblico i concessionari sono obbligati ad eseguire la rimozione e la ricollocazione in sito con le modifiche resesi necessarie a tutte loro spese, rischio p pericolo. Ove non ottemperino il Sindaco potrà ordinare la rimozione di ufficio a loro spese.



IL SINDACO  
 Ins. Daniele Leggiero

42/bis

ARTICOLO 40

RESTAURI E VARIANTI ALLE OPERE ESTERIORI DEI FABBRICATI


Salve le eccezioni espressamente previste nel presente regolamento, le trasformazioni e i restauri di fabbricati esistenti sono soggetti alle disposizioni relative alle nuove costruzioni.

Il restauro e le coloriture parziali delle fronti dei fabbricati esistenti, degli edifici e dei muri formanti unico complesso architettonico anche se appartenenti a proprietari diversi dovranno essere fatti in modo da non turbare l'unità e l'armonia del complesso stesso, ed allo uopo si dovrà chiedere al Sindaco la preventiva autorizzazione.

Il Sindaco, sentito il parere della Commissione Edilizia, potrà ordinare il rifacimento dell'intonaco o della tinteggiatura di quei prospetti di fabbricati e quei muri di cinta che non rispondono alle norme suddette, siano causa di deturpamento dell'ambiente, mediante intimazione individuale ai proprietari in cui sia stabilita il periodo di tempo consentito per l'esecuzione dei lavori.

L'esecuzione ex novo, il restauro o le variazioni di dipinture figurative ed ornamentali di qualsiasi specie sui prospetti esterni dei fabbricati non potranno in nessun caso essere consentite se non previa autorizzazione del Sindaco su parere della Commissione Edilizia. A tal uopo gli interessati dovranno farne richiesta presentando i disegni esplicativi in triplice copia.

Le suddette disposizioni sono ovviamente valide anche per muri ciechi siano essi di nuova formazione già esiste



42/ter

ti o venuti a scoprirsi per trasformazioni e varianti comunque prodotte.

Alle stesse norme dettate per le dipinture ornamentali sono poi soggette le costruzioni di ripari o spalliere sui muri di prospetto delle terrazze.

Tutto quanto costituisca o completi la decorazione architettonica dei fabbricati, i frammenti antichi, le lapidi, gli stemmi, le mostre, i graffiti e qualsiasi altra opera di carattere ornamentale, storico o che abbia forma di bellezza o interesse storico non potrà essere asportato, spostato o comunque modificato senza la preventiva autorizzazione del Comune, e, se del caso, con il consenso della soprintendenza ai monumenti.

Nel caso di demolizione o trasformazione di immobili regolarmente autorizzati, il Sindaco potrà prescrivere che gli oggetti summenzionati anche se di proprietà privata, siano convenientemente collocati nel nuovo edificio o in luoghi prossimi o conservati in raccolta aperte al pubblico o effettuare tutti i rilievi o calchi che ritenga opportuno nell'interesse della cultura pubblica.



30 MAR 1950  
(Ina. 1948. Legnano)  
*Luigi Legnano*

CAPO IINORME RELATIVE ALL'INTERNO DELLE COSTRUZIONIARTICOLC 41CORTILI E CHIOSTRINE

Negli edifici di nuova costruzione, compresi in essi le sopraelevazioni e le ricostruzioni, sono di regola richiesti i cortili aperti.

L'area minima utile dei cortili anche se pensili non dovrà essere inferiore al quinto della superficie complessiva dei muri che la recingono e la ~~distanza~~ libera davanti ad ogni finestra misurato sulla normale ad essa, dovrà in nessun caso essere inferiore ai dieci metri.

Agli effetti di quanto sopra la misura dell'area dei cortili deve essere intesa al netto da quella delle proiezioni orizzontali dei ballatoi e di qualsiasi altra sporgenza.

La costruzione di chiostrine potrà essere ammessa esclusivamente se necessaria alla diretta illuminazione e ventilazione di latrine, bagni, scale, corridoi di disimpegno, cucine stalle, forni e officine.

E' vietato però in ogni caso l'affaccio, la illuminazione e la ventilazione di ambienti di abitazione sulle chiostrine.

Le chiostrine non potranno avere area inferiore a mq. 16 nè lato inferiore a m.4, dovranno essere in facile e permanente comunicazione nella parte inferiore con strada e cortile e facilmente accessibili per la pulizia.

Nelle chiostrine non è ammessa alcuna sporgenza.

Le ampiezze dei cortili confinanti di case diverse possono essere sommate per costituire insieme lo spazio rego-



A handwritten signature in black ink, appearing to be "Luigi Di Stefano".

lamentare di area coperta che sarebbe sufficiente nel caso di un edificio unico, quando venga conclusa tra i confinanti, a loro spese, una convenzione legale con l'intervento delle Autorità Comunali.

La divisione di due o più cortili nel caso che venga stipulata la convenzione di cui sopra, dovrà essere costituita da una cancellata o, al massimo, da un muro semplice di altezza non superiore a m.3.

Potrà essere consentita la sopraelevazione di reti metalliche.

Queste disposizioni non sono applicabili alle chiostrine; sono tassativamente vietati i pozzi di luce.

Qualsiasi spazio libero anche se sistemato a giardino privato, quando si abbia il necessario prospetto di abitazione è equiparato ai sensi o per gli effetti delle disposizioni del presente Regolamento, ai cortili.

Sulla ammissibilità di coprire cortili con destinazione a magazzino, laboratorio od esercizio pubblico, delibera il Sindaco udito il parere della Commissione Edilizia, dell'Ufficio di Igiene e, se del caso, dei Vigili del Fuoco, determinando caso per caso le eventuali cautele per i locali destinati ad abitazione.

La copertura di detti fabbricati deve essere, in ogni caso, facilmente accessibile per la pulizia e gli ambienti sottostanti debbono risultare bene areati nelle proporzioni degli ambienti normali.

Cortili e chiostrine non sistemati a giardino privato dovranno essere pavimentati e provvisti di apposite fo-



IL SINDACO  
Municipalità di Legnano  
*[Handwritten signature]*

gnature per lo scolo delle acque meteoriche. Per quelli sistemati a giardino la pavimentazione potrà essere limitata ad una fascia della larghezza di un metro lungo i muri dei fabbricati, tali disposizioni valgono anche per le aree libere interposte fra fabbricati.

#### ARTICOLO 42

##### LOCALI ABITABILI

E' vietato neinuovi fabbricati adibire ad abitazione permanente i locali interrati e seminterrati, i cantinati ed il sottotetto. La mansarda non è considerata sottotetto.


I locali non potranno avere altezza netta inferiore ai m.3.20 per il piano terreno ed ai m.3 per i piani superiori. La cubatura inferiore ai 25 metri cubi.

Ciascun locale abitabile dovrà avere almeno una finestra che si apre direttamente all'aria libera con una superficie illuminante non inferiore a 1/30 della superficie del pavimento. La superficie illuminante complessiva delle finestre non potrà essere inferiore a 1/8 della superficie del pavimento. Nel computo della superficie illuminante delle finestre non si dovrà tener conto di quella parte di esse che si trovasse al di sotto di m.0.80 misurati dal piano di pavimento.

#### ARTICOLO 43

##### LOCALI IGIENICI-CUCINE-DISIMPEGNI

Ogni singolo alloggio dovrà essere dotato di latrine con sistema a sciacquone (Walter-Closet) situata in locale proprio interno alla abitazione e mai pensile o su terrazza, dotata di finestra propria di superficie illuminante non infer



*[Handwritten signature]*

re a mq.0,50 che si apra direttamente all'aria libera. E' consentito costruire bagni senza luce o finestra purchè dotati di opportuni sistemi di areazione.

Al locale latrina si deve poter accedere soltanto da altro disimpegno. Le pareti dovranno essere protette per un'altezza non inferiore ai metri 1.50 misurati dal pavimento, con mattonelle di ceramica od altro materiale lavabile.

Nello stesso locale adibito a latrina potranno essere sistemati i normali servizi igienici quali bagni e simili.

Per le cucine valgono le stesse norme dettate dall'art.42 per i locali abitabili salvo la cubatura minima che potrà essere ridotta a mc.18.

I corridoi e i locali di disimpegno non dovranno avere larghezza inferiore ai m.1.20.

#### ARTICOLO 44

##### SCALE

Quanto l'area coperta superi i 350mq.e per ogni ~~frazione~~ ~~gli~~ edifici adibiti ad abitazione, albergo, alloggio, ufficio, magazzino di vendita od officina debbono essere serviti almeno da due scale, continue dalla base alla sommità, opportunamente distanziate e disposte.

Le scale dovranno avere in nessun caso larghezza inferiore ai ml.1.00.



FE SINDACO  
 [Signature]

ARTICOLO 45PIANI TERRENI

I piani terreni potranno essere adibiti ad uso di bottega, laboratorio o pubblico esercizio. In tal caso salve s'intende, le altre norme vigenti in materia dovranno avere:

a)- altezza minima m.3.30 per le botteghe e pubblici servizi ecc. misurati dal pavimento al soffitto o all'intradosso della volta a due terzi della volta;

b)- sotterranei e vespai ventilati in tutta la loro estensione.

I piani terreni destinati ad uso abitazione debbono essere sopraelevati dal piano stradale di almeno m.0.50 e soprastare in tutta la loro estensione a sotterranei o a vespai ben ventilati.

Le autorimesse singole potranno essere a livello del piano stradale ed avere altezza minima di m.2.00.

ARTICOLO 46EVACUAZIONE DELLE ACQUE LURIDE

Non è consentita la costruzione di pozzi neri nè di impianti di fogne perdenti. Ove per mancanza di fognatura adatta sia necessario ricorrere ai impianti depuratori potrà essere consentito l'uso di fosse settiche costruite sul posto o prefabbricate a tenuta d'acqua e con pareti, pavimento e soffitto armato.

Tali fosse non potranno essere situate a meno di cm.15 da eventuali pozzi o condutture di acque potabili e do-



IL SINDACO  
 (Incarico di Sindaco)  
 [Signature]

vranno essere ricoperte di uno strato di terra di spessore non inferiore ai cm.60.

#### ARTICOLO 47

##### COPERTURE E CORONAMENTI ACCESSORI

Le coperture dei fabbricati dovranno essere fornite di una sottostante camera l'aria dell'altezza minima di cm.30 ventilata mediante apertura verso l'esterno, munite di griglia.

Tale camera l'aria potrà essere però sostituita da uno spessore a tre strati di materiali isolanti, o ridotta a cm.10 se compresa fra due strati isolanti.

#### ARTICOLO 48

##### FOCOLAI-FORNI-CAMINI-CONDOTTI DI CALORE E CANNE FUMARIE

Oltre alle norme dettate dalla legge 27 dicembre 1942 n.1750 e successive nonché le altre prescrizioni cautelative sulla materia, la cui osservanza accertata dal certificato prevenzione incendi"da richiedersi a cura degli aventi interesse al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, è condizione necessaria per l'ottenimento della licenza di abitabilità, le norme seguenti:

- Ogni focolare, stufa, cucina, forno, e simili, qualunque ne sia il tipo, a meno che sia a funzionamento elettrico deve avere per l'eliminazione dei prodotti della combustione una canna fumaria non corrente esternamente ai muri prospicienti aree pubbliche, ma incassata in essi senza sporgenza e prolungamento per almeno un metro al di sopra del tetto e



IL SINDACO  
 (Ins. Daniele Leggiero)



IL  
Ins. *Luigi Bogliero*  
1959

costruita con materiali impermeabili capaci di evitare macchie e distacchi o screpolature d'intonaco all'esterno dei muri anzidetti.

E' vietato far uscire il fumo al di sotto dei tetti. Le teste delle canne e fumaioli debbono essere costruiti in maniera decorosa con pietra od altro materiale adatto.

Per gli impianti elettrici di cucina o riscaldamento è sufficiente che sia provveduto in modo idoneo all'Aspirazione dei vapori.

I camini industriali e i locali nei quali siano collocati forni per pane, pasticcerie e simili sono soggetti alle norme particolari dettate dalla legislazione vigente.

Potranno essere equiparati ai suddetti, a giudizio dell'Autorità Comunale, i camini di forni o di apparecchi di riscaldamento che per intensità di funzionamento e modo di esercizio siano suscettibili di produrre analoghi effetti di disturbo.

#### ARTICOLO 49

##### COSTRUZIONI RURALI

Le case rurali dovranno avere il pavimento del piano terreno sopraelevato di cm.30 almeno rispetto al piano di campagna e a quello del cortile. I locali di abitazione dovranno avere cubature non inferiori a mc.30, altezza non inferiore a m.3,00 e almeno una finestra con telaio a vetri ed imposta a prentesi verso l'esterno, di luce netta non inferiore ad 1/ della superficie del pavimento. Le pareti di tutti i locali dovranno essere intonacati.

Il focolare domestico dovrà essere costruito in muratura o altro materiale incombustibile, avere cappa e fumaio-  
lo atti a smaltire in modo completo i prodotti della combustione secondo i dettami delle norme antincendio vigenti.

Ogni abitazione dovrà essere provvista di acqua di condotta o di pozzo costruito secondo le norme igieniche vigenti, o, quanto meno, di cisterna igienicamente costruita e difesa.

Ogni abitazione dovrà essere provvista di latrina propria accessibile da apposito locale di disimpegno e mai in diretta comunicazione con i locali di abitazione, aereata ed illuminata direttamente dall'esterno.

Le latrine che dovranno in ogni caso essere dotate di apparecchi a chiusura idraulica provenienti da ciascun fabbricato potranno convogliare i loro scarichi nella fognatura stradale purchè al piede del tubo di caduta venga costruito conveniente pozzetto a chiusura idraulica. In mancanza di fognatura pubblica le acque luride, potranno essere convogliate in fosse settiche rispondenti alle stesse norme di cui al precedente articolo 46.

I locali destinati ad uso porcile, pollaio, conigliera e simili dovranno essere in ogni caso separati dalle abitazioni; per le stalle, in particolare, non è ammessa alcuna forma di comunicazione con i locali abitabili.

Le pendenze del piano del cortile e degli orti adiacenti le abitazioni, dovranno essere sistemate in modo da assicurare il pronto smaltimento delle acque pluviali e di rifiuto e da evitare ogni possibilità di inquinamento del pozzo,



IL SINDACO  
 In. Ed. L. 1934  
 [Signature]

della cisterna e delle condutture di acqua potabili.

ARTICOLO 50

MANUTENZIONE E CONSERVAZIONE DELLE FABBRICHE

I proprietari di edifici hanno l'obbligo di provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria di essi in modo che tutte le loro parti mantengano costantemente i requisiti di igiene e di sicurezza richiesti dalle norme vigenti, rispondano alle esigenze del decoro cittadino.

Il Sindaco, sentita la Commissione Edilizia, può ordinare il rinnovamento di intonaci e di tinteggiature quando siano in condizioni tali da deturpare l'aspetto dell'edificio o pregiudicare il decoro dell'ambiente edilizio, assegnando un termine determinato per gli adempimenti da parte dei proprietari. Per i casi di particolare importanza estetica il Sindaco si deve avvalere del parere della Commissione Edilizia.

Il restauro e le coloriture parziali dei prospetti dei fabbricati e dei muri di uniforme architettura o formanti un unico complesso architettonico esposto alla vista del pubblico anche se appartenenti a più proprietari, dovranno essere fatti in modo da non rompere l'unità e l'armonia architettonica del complesso.

La manutenzione dei marciapiedi su aree private soggette a pubblico passaggio sono a carico dei proprietari.

La manutenzione delle aree di proprietà private, rimaste scoperte per essere destinate a strade, piazze o spazi di uso pubblico, rimarrà a carico dei proprietari fino a quando non siano perfezionate le pratiche di espropriazione.



IL SINDACO  
 Mrs. Paolo Casigero  
 [Signature]



1953. 10/10/1953. 52  
*[Handwritten signatures]*

TITOLO V

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA ESECUZIONE DEI LAVORI

CAPO I

USO DI SUOLO, SPAZIO E SERVIZI PUBBLICI-CAUTELE CONTRO DANNI  
E MOLESTIE

ARTICOLO 51

OCCUPAZIONE TEMPORANEA O PERMANENTE DI SPAZIO O SUOLO E SOT-  
TOSUOLI PUBBLICI

E' vietato occupare, anche temporaneamente, il suolo o lo spazio pubblico senza preventiva autorizzazione del Sindaco il quale può accordarla dietro pagamento della relativa tassa quando ritenga l'occupazione stessa non contrastante al decoro cittadino e non dannosa alla pubblica igiene.

Il Sindaco potrà anche consentire a mezzo di concessione a termine rinnovabile l'occupazione permanente di suolo pubblico per costruzioni quando essa conferisca decoro al fabbricato che deve sorgere e quando, si intende, lo consentano le condizioni delle proprietà confinanti e l'esigenza della viabilità.

Sotto le stesse condizioni può consentire la creazione di intercapedini coperte sotto il suolo stradale e la occupazione permanente di spazio pubblico con sporgenze o balconi.

E' vietato eseguire scavi o rompere il pavimento di strade pubbliche o aperte al pubblico transito per piantarvi pali, immettere o restaurare fogne e qualsivoglia altro motivo senza speciale autorizzazione del Sindaco in cui siano specificamente indicate le norme da osservarsi nella esecuzione dei lavori.

Quando un edificio o parte di esso minacci rovina il Sindaco, sentito il tecnico di fiducia del Comune, potrà ingiungere la propria riparazione o la demolizione delle parti pericolanti sotto comminatoria della esecuzione d'ufficio a spese del proprietario o dei proprietari inadempienti oltre le penalità previste dalle leggi vigenti.



Il restauro del pavimento stradale, dei marciapiedi e di altri manufatti alterati dal titolare dell'autorizzazione o per causa di questi, verrà eseguito dagli appaltatori della manutenzione stradale, sotto la direzione di un tecnico di fiducia designato dal Comune, a completa spesa del titolare stesso.

Il Sindaco potrà, sentita la Commissione Edilizia, concedere la occupazione del suolo o del sottosuolo stradale con impianti per servizi pubblici di trasporto o con canalizzazioni idriche, elettriche ecc.

Il concessionario in tal caso, oltre agli oneri tributari per l'uso del suolo pubblico è tenuto ad osservare sotto la sua personale responsabilità, tutte le necessarie cautele perchè il suolo stesso non subisca danneggiamenti e perchè non sia in alcun modo intralciato o reso pericoloso il pubblico transito.

#### ARTICOLO 52

#### RINVENIMENTI E SCOPERTE

Oltre le prescrizioni della legge 1 giugno 1939 n° 1089 sull'obbligo di denuncia alle Autorità competenti, da parte di chiunque, delle scoperte di presumibile interesse paleontologico, storico-artistico o archeologico il committente, il direttore dei lavori e l'assuntore sono tenuti a segnalare immediatamente anche al Sindaco i ritrovamenti medesimi.

Analoghe segnalazioni vanno fatte nel caso di reperimento di ossa umane. Le suddette persone sono tenute ad osservare e fare osservare tutti quei provvedimenti che il Sin-



*[Handwritten signature]*

daco ritenesse opportuno disporre i conseguenza di tali scoperte in attesa delle definitive determinazioni delle competenti Autorità.

ARTICOLC 53

USO DI SCARICHI ED ACQUE PUBBLICHE

I luoghi per gli scarichi pubblici sono stabiliti da un tecnico di fiducia del Comune sentito l'Ufficiale Sanitario e di essi è dato indicazione nella licenza rilasciata dal Comune.

I materiali scaricati dovranno essere sistemati e spianati in modo da non determinare cavità od inequaglianza che permettano il ristagno dell'acqua.

E' vietato senza speciale permesso del Comune, servirsi per i lavori, dell'acqua defluente da fontane pubbliche o corrente in fossi e canali pubblici nonchè deviare, impedire o comunque intralciare il corso normale di questi ultimi.

ARTICOLO 54

TENDE AGGETTANTI SULLO SPAZIO PUBBLICO

Quando non nuocciano al libero transito o non impediscano la visuale in danno dei vicini il Sindaco può permettere dietro pagamento della relativa tassa e con l'osservanza delle condizioni che riterrà opportune caso per caso, la apposizione a porte e finestre di tende aggettanti sullo spazio pubblico.



IL SINDACO  
 (ins. Davide Leggiero)  
*[Handwritten signature]*

Tali tende sono però vietate di regola nelle strade prive di marciapiedi.


Nelle strade fornite di marciapiedi l'aggetto di tali tende non dovrà, di regola, oltrepassare i 50 cm. dal ciglio del marciapiede, verso l'interno.

Le tende, le loro appendici ed i loro meccanismi non possono essere situati ad altezza inferiore a m.2.20 dal marciapiede.

Sono vietate le appendici verticali anche in tela o in frangia che scendono al di sotto dei m.2.20 dal suolo, salvo casi speciali in cui una minore altezza, a giudizio del tecnico di fiducia comunale, non nuoccia al decoro della località nè alla libertà di transito e visuale.

Per immobili di interesse archeologico o storico-artistico il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al nulla osta della Soprintendenza ai Monumenti.

L'autorizzazione ad apporre tende di qualsiasi specie può essere revocata quando queste non siano mantenute in buono stato e pulite.



CAPO IICANTIERI DI LAVORO-CAUTELE CONTRO DANNI E MOLESTIEARTICOLO 55SEGNALAZIONI, RECINZIONE ED ILLUMINAZIONE DELLA ZONA DEI LAVORI

In tutti i cantieri di lavoro deve essere affissa in vista del pubblico una tabella chiaramente leggibile in cui siano indicati:


- 1)-Nome e cognome del proprietario committente, e amministrazione pubblica interessata nei lavori;
- 2)-Nome e cognome e titolo professionale del progettista e direttore dei lavori;
- 3)-Impresa assuntrice dei lavori.
- 4)-Nome, cognome e qualifica dell'assistente, ove esista.

Qualsiasi cantiere dovrà essere decentemente recintato per la altezza indicata nella licenza e dotato di razionale latrina provvisoria.

Le recinzioni dovranno essere dotate in ogni angolo di lanterna rossa facilmente visibile a media distanza mantenute accese a cura di chi gestisce il cantiere durante l'orario della pubblica illuminazione stradale, ed avere porte apribili verso l'interno munite di serrature o catenacci che ne assicurino la chiusura nelle ore di sospensione dei lavori.

Il Sindaco potrà consentire la esenzione dell'obbligo della recinzione quando:

- a)-si tratti di lavori di poca entità e di breve durata;
- b)-si tratti di tinteggiature di prospetti, brevi opere di restauro esterne ripuliture di tetti;
- c)-ostino ragioni di pubblico transito.



A handwritten signature in black ink, appearing to be "Luigi Di Stefano".

In questi casi dovranno essere disposti nella via sottostante o adiacente, idonee segnalazioni luminose o di altro tipo che avvertano i passanti del pericolo e il primo ponte di servizio non potrà essere costruito ad altezza inferiore ai m.2.80 dal suolo nel punto più basso dell'armatura del ponte stesso che dovrà essere costruito in modo da costituire sicuro riparo per lo spazio sottostante.

#### ARTICOLO 56

##### PONTI E SCALE DI SERVIZIO

I ponti, i cavalletti, le scale di servizio e le incastellature debbono essere poste in opera con le migliori regole dell'arte in modo da prevenire qualsiasi pericolo sia per gli operai che per i terzi.

Le funi delle macchine adibite al sollevamento dei materiali debbono essere munite di dispositivi di sicurezza che impediscano la caduta dei materiali e dei recipienti che li contengono.

Le impalcature dei ponti e delle andature debbono essere munite, a mò di riparo, da mancorrente o barriera solida fissa all'altezza di un metro circa dall'impalcatura.

Tali difese dovranno essere collocate anche in tutte le altre parti dove possa esservi pericolo.

Le impalcature debbono essere in ogni caso munite di uno zoccolo di riparo aderente al tavolato, di altezza sufficiente e comunque non inferiore a cm.20.

I trasversoni debbono essere solidamente ancorati nella muratura e collegati con i ponti di servizio.

E' vietato costruire ponti o porre assi a sbalzo



IL SINDACO  
 Ing. Davide Luggiero  
*[Handwritten signature]*

sopra il suolo pubblico senza particolare autorizzazione comunale.

In caso di cattiva costruzione di un ponte o di insufficiente cautela nella posa di assi a sbalzo, a giudizio insindacabile nel tecnico di fiducia del Comune, il Sindaco potrà ordinare l'immediato sgombero del ponte o la rimozione degli assi ritenuti pericolosi per la pubblica **incolumità**.

#### ARTICOLO 57

#### SCARICO DEI MATERIALI-DEMOLIZIONI-NETTEZZA DELLE STRADE A CENTI AI CANTIERI

E' assolutamente vietato gettare, tanto dai ponti e servizi che dai tetti o dall'interno delle case materiale qualsiasi genere.

Tali materiali raccolti in opportuni recipienti incanalati in condotti chiusi potranno essere fatti scendere con le dovute precauzioni e, se necessario, ammassati entro le recinzioni delimitanti il cantiere per essere poi trasportati agli scarichi pubblici indicati.

Durante i lavori, specie se di demolizione, dovrà essere evitato l'eccessivo sollevamento di polvere mediante opportune bagnature.

Il gestore del cantiere deve provvedere ad assicurare il costante mantenimento della nettezza nella pubblica via per tutta l'estensione della costruzione e le immediate vicinanze.



*[Handwritten signature]*



IL SINDACO  
Ins. Davide Loggiero 60

Il trasporto dei materiali utili o di rifiuto, dovrà essere fatto in modo da evitare ogni deposito od accatastamento lungo le strade interne dell'abitato.

Quando ciò accade il gestore del cantiere è tenuto a provvedere all'immediata rimozione dei materiali nella parte di strada pubblica su cui è avvenuto.

#### ARTICOLO 58

##### RESPONSABILITA' DEGLI ESECUTORI DI OPERE

L'assuntore dei lavori e l'assistente hanno in ogni caso la piena responsabilità dell'idoneità dei mezzi e dei provvedimenti od accorgimenti necessari per evitare pericoli di qualsiasi genere che possano provenire dall'esecuzione delle opere.

Il Sindaco, potrà far controllare da funzionari ed agenti la osservanza delle norme dettate e, ove lo ritenga opportuno, ordinare maggiori cautele senza che ciò possa attenuare in alcun modo la loro responsabilità.

#### ARTICOLO 59

##### REMOZIONE DELLE RECINZIONI

Immediatamente dopo il compimento dei lavori il costruttore deve provvedere alla rimozione dei ponti, barriere o recinzioni posti per il servizio dei medesimi restituendo alla circolazione il suolo pubblico libero da ogni ingombro o impedimento.

Il proprietario che interrompa, per qualsiasi ragione l'esecuzione delle opere, ha l'obbligo di far eseguire tutti quei lavori che, a giudizio insindacabile dell'autorità comunali



TITOLO VIDISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIECAPO I° - SORVEGLIANZA EDILIZIA - OBBLIGO DI OSSERVANZA  
DEI REGOLAMENTI-SANZIONI ED AMMENDEARTICOLO 60DEROGHE

Il Sindaco previa deliberazione del Consiglio Comunale, ha facoltà di derogare dalle disposizioni del presente Regolamento e dalle norme di attuazione del P.d.F. limitatamente ai casi di edifici ed impianti pubblici o di interesse pubblico.

Tale facoltà può essere esercitata subordinatamente al preventivo nulla-osta dei competenti Organi ai sensi dell'art. 3 della Legge 21 dicembre 1955 n.1357.

In tal caso il termine di 60 (sessanta) giorni previsto all'art. 9 del presente Regolamento è prorogato del tempo occorrente per lo svolgimento delle procedure relative al conseguimento dei nulla-osta predetti.

ARTICOLO 61ADEGUAMENTO DELLE COSTRUZIONI PREESISTENTI.

Gli edifici esistenti e non rispondenti alle prescrizioni del presente Regolamento nelle parti interessate dalla ricostruzione o riforma, devono adeguarsi alle norme urbanistiche, edilizie ed igieniche vigenti.



IL SINDACO  
(Ins. Daniele Aggieri)



IL SINDACO  
[Ins. Paolo Leggiero]

Entro un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento le case esistenti, confinanti con spazi pubblici e che ne siano sprovviste, dovranno provvedere alla posa di canali di gronda e dei tubi di scarico delle acque pluviali.

Entro tre anni dallo stesso termine dovranno essere riviste, modificate ed eventualmente revoocate tutte le concessioni relative alla occupazione permanente di suolo pubblico, elargite in base alle precedenti disposizioni.

ARTICOLO 62

DIRITTO DI ACCESSO AI CANTIERI

I funzionari e gli agenti incaricati della sorveglianza edilizia hanno incondizionato diritto di accedere, in qualsiasi momento, dovunque si eseguono lavori per ispezionare tutte le opere soggette alla osservanza del presente Regolamento.

ARTICOLO 63

OSSERVANZA DEI REGOLAMENTI

I lavori di qualsiasi genere non ancora iniziati ma autorizzati prima della data di entrata in vigore presente Regolamento Edilizio con annesso Programma di Fabbricazione non possono essere eseguiti ove i relativi progetti siano in contrasto con le nuove previsioni urbanistiche. I lavori già iniziati in base a permessi precedentemente ottenuti e conformi alle previsioni urbanistiche che suddette dovranno essere ultimati entro tre anni dalla data di inizio.

Oltre alle norme contenute nel presente Regolamento nella progettazione, nell'esecuzione e nella gestione delle opere edilizie dovranno essere osservate le disposizioni dettate dalle vigenti leggi sanitarie.

A tale proposito mentre si richiamano le norme dettate nei precedenti articoli 47 e 51 è fatto tassativo divieto di riporre fieno e paglia e altre materie comunque infiammabili nei sottotetti.

#### ARTICOLO 64

##### CONTROLLI E REPRESSIONE ABUSI

Ai sensi dell'art. 32 della Legge Urbanistica 17 agosto 1942 n. 1150, il Sindaco esercita, mediante i funzionari ed agenti del Comune, la vigilanza nei confronti di tutte le opere che vengono effettuate nel territorio comunale.

Qualora le opere vengano effettuate non conformemente al progetto approvato, oppure nella loro esecuzione non sia tenuto conto delle prescrizioni e delle modalità contenute nella licenza edilizia, il Sindaco ordina l'immediata sospensione dei lavori riservandosi di prendere i provvedimenti che risultino necessari per apportare le modifiche o per la rimessa in pristino. L'ordine di sospensione cessa di avere efficacia se entro un mese dalla notifica di esso il Sindaco non abbia adottato e notificato i provvedimenti definitivi.

Per i lavori iniziati senza la licenza edilizia o proseguiti dopo la precitata ordinanza di sospensione le opere vengono considerate abusive ed il Sinda-

co può, previa diffida e sentito il parere della Sezione Urbanistica Regionale, ordinare la demolizione delle opere eseguite abusivamente a spese del contravventore senza pregiudizio delle sanzioni penali che possono essere applicate nei confronti del proprietario, del direttore dei lavori e del costruttore congiuntamente responsabili.

Quando l'inosservanza si riferisce ad opere eseguite da Amministrazioni Statali ed organi da esse dipendenti, il Sindaco ne informa il Ministero dei Lavori Pubblici agli effetti dell'art. 29 della Legge 17 agosto 1942 n. 1150.

ARTICOLO 65

SANZIONI.

Salvo quanto stabilito dalle Leggi sanitarie per le contravvenzioni alle norme dei regolamenti locali di igiene, a norma dell'art. 41 della Legge 17 agosto 1942 n. 1150, sostituito dall'art. 13 della Legge agosto 1967 n. 765, si applica:

- a) l'ammenda fino a lire un milione per la inosservanza delle norme prescrizioni e modalità esecutive previste nell'art. 32 - primo comma - della Legge 17 agosto 1942 n. 1150;
- b) l'arresto fino a sei mesi e l'ammenda fino a lire due milioni nei casi di inizio dei lavori senza licenza o di prosecuzione di essi nonostante licenze di sospensione o di inosservanza del disposto dall'art. 28 della Legge stessa.

Qualora non sia possibile procedere alla sostituzione in pristino, ovvero alla demolizione dell'

opere eseguite senza la licenza di costruzione o in contrasto con questa, si applica in via amministrativa una sanzione pecuniaria pari al valore venale delle opere o loro parti abusivamente eseguite, valutato dall'Ufficio Tecnico Erariale. Tale disposizione è applicabile anche nel caso di annullamento della licenza.


Fatte salve le predette sanzioni, le opere iniziate senza la licenza o in contrasto con la stessa, ovvero sulla base di licenza successivamente annullata, ai sensi dell'art. 41/ter della Legge 17 agosto 1942 nn.1150, non beneficiano delle agevolazioni fiscali previste dalle norme vigenti, nè di contributi o altre provvidenze dello Stato o di Enti pubblici. Il contrasto deve riguardare violazioni di altezza, distacchi, cubatura o superficie coperta che eccedano per singola unità immobiliare il due per cento delle misure prescritte, ovvero il mancato rispetto delle destinazioni e degli allineamenti indicati nel piano urbanistico.


#### ARTICOLO 66




#### ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO.

Il presente Regolamento con annesso Programma di Fabbricazione entra in vigore dopo l'approvazione del provveditore alle OO.PP. e dopo la successiva prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio del Comune e sostituisce ogni altra regolamentazione comunale in materia.

Rotondi, 30 luglio 1971

IL SINDACO  


IL PROGETTISTA  
  
 IL SEGRETARIO COMUNALE  


DESTINAZIONE ZONA	SIMBOLO GRAFICO	INDICE FABBRICABILITA'		ISTRUZIONI
		TERRITORIALE	FONDIARIO	
RESIDENZIALE-B <sub>1</sub>		1,65	3,00 <sup>(1)</sup>	8320
RESIDENZIALE-C <sub>1</sub>		1,14	1,56 <sup>(2)</sup>	9120
RESIDENZIALE-B <sub>2</sub>		0,23	3,00 <sup>(3)</sup>	2800
INDUSTRIALE-D		2,00	3,00	=
AGRICOLA-E		=	0,03 <sup>(4)</sup>	=
ATTREZZATURA AL- BERGHIERA-F		=	2,25	=
ATTREZZATURA OSPEDALIERA-F		=	3,00	=

ATTREZZATURA

CATEGORIA	INTERESSE COMUNALE	SPAZI PUBBLICI	PARCHeggi PUBBLICI	SUPERFICIE MINIMA LOTTO	RAPPORTO COPERTURA
C (es.)	858 (es.)	=	=	=	=
C	20420	38160	12500	500	=
C	2400	5250	1720	=	=
	2,5%	7%	2,5%	=	1/3
	=	=	=	=	=
	3%	10%	7%	3000	0,20
	3%	10%	7%	2000	0,30

ALTEZZA MASSIMA EDIFICI	NUMERO MASSIMO PIANI	DISTANZE MINIME	
		DA EDIFICI	DA CONFINI
10,80	3	10,00	(0,00+5,00)
10,80	3	10,00	5,00
8,00	2	10,00	5,00
10,00	=	15,00	7,50
8,00	2	<u>10,00</u>	<u>5,00</u>
11,20	3	15,00	7,50
14,50	4	20,00	10,00

N O T E

- 1) L'indice di 3 mc/mq val  
zioni mentre per le den  
ni è consentito il volu  
mite massimo di cubatur
- 2) E' obbligatoria la lott  
ta.
- 3) L'indice di 3 mc/mq val  
ni esistenti e sia per
- 4) Fermo restando l'indice  
sidenze, è ammesso un u  
ficabilità di 0,45 mc/m  
e pertinenti alla condu  
le, fienili, depositi ec  
Per le distanze dai nas  
ferimento al D.M. 1.4.1

N O T E

- 1) L'indice di 3 mc/mq vale per le nuove costruzioni mentre per le demolizioni e ricostruzioni è consentito il volume preesistente nel limite massimo di cubatura con  $I_p = 5$  mc/mq.
- 2) E' obbligatoria la lottizzazione convenzionata.
- 3) L'indice di 3 mc/mq vale sia per le costruzioni esistenti e sia per le nuove.
- 4) Fermo restando l'indice 0,03 mc/mq per le residenze, è ammesso un ulteriore indice di edificabilità di 0,45 mc/mq per opere necessarie e pertinenti alla conduzione del fondo (stalle, fienili, depositi ecc.).  
Per le distanze dai nastri stradali si fa riferimento al D.M. 1.4.1968 n.1404.-

*Ing. Andrea Russo*



COMUNE DI S. ANGELO  
Provincia di Palermo  
VISTO SINDACO

*[Signature]*

*[Signature]*